

Rapporto annuale

Il rapporto annuale descrive l'evoluzione sul piano organizzativo e gestionale nonché il risultato finanziario della Banca nazionale svizzera. In quanto società quotata in borsa, la Banca nazionale pubblica nel rapporto annuale anche informazioni sul governo societario in base alla direttiva sulla Corporate Governance di SIX Swiss Exchange SA.

Unitamente al consuntivo annuale della Banca nazionale, il rapporto annuale costituisce la Relazione finanziaria, ossia la relazione sulla gestione della Banca nazionale svizzera ai sensi del diritto azionario (art. 958 CO). Il rapporto annuale della Banca nazionale svolge la funzione di relazione annuale ai sensi dell'art. 961c CO.

Il modo in cui la Banca nazionale assolve il proprio mandato legale è illustrato nel Rendiconto.

1.1 FONDAMENTI

La Banca nazionale è una società anonima retta da norme speciali e amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione. La struttura organizzativa e l'attribuzione delle competenze sono regolate dalla Legge sulla Banca nazionale del 3 ottobre 2003 (LBN) e dal Regolamento di organizzazione della Banca nazionale del 14 maggio 2004 (ROrg). Legge e regolamento fungono da statuto societario.

Mandato

Il mandato della Banca nazionale deriva direttamente dalla Costituzione federale. Secondo l'art. 99 la Banca nazionale è chiamata a condurre la politica monetaria nell'interesse generale del Paese. Questo stesso articolo sancisce inoltre l'indipendenza della Banca nazionale, così come il suo obbligo di costituire sufficienti riserve monetarie, parte delle quali in oro, attingendo ai suoi proventi. Infine, la Costituzione stabilisce che almeno due terzi dell'utile netto della Banca nazionale siano distribuiti ai Cantoni.

Legge sulla Banca nazionale e disposizioni applicative

Il quadro legale dell'attività della Banca nazionale è costituito in primo luogo dalla Legge sulla Banca nazionale che traduce in termini concreti il mandato costituzionale conferito all'istituto di emissione (art. 5) e la sua indipendenza (art. 6). Quale contrappeso a tale autonomia, la legge prevede un obbligo di rendiconto e di informazione della Banca nazionale nei confronti del Consiglio federale, del Parlamento e del pubblico in generale (art. 7). L'ambito operativo è definito negli artt. 9-13, mentre gli strumenti che la Banca nazionale impiega per l'attuazione della politica monetaria e per l'investimento delle riserve monetarie sono stabiliti nelle corrispondenti direttive.

La LBN contiene inoltre le basi giuridiche per la raccolta di dati statistici sul mercato finanziario, per l'imposizione alle banche di riserve minime, nonché per la sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario. Le disposizioni applicative riguardo a tali potestà sovrane sono contenute nell'Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) emanata dalla Direzione generale della BNS.

Infine la LBN definisce anche le basi della struttura organizzativa della Banca nazionale (artt. 3 e 33-48).

Le disposizioni del diritto azionario sulle retribuzioni, sulla rappresentanza da parte di un membro di un organo della società e da parte di un depositario nonché sulla rappresentanza indipendente nelle società anonime quotate in borsa non si applicano alla Banca nazionale poiché elementi centrali della sua organizzazione non sono regolati dal diritto azionario, bensì dalla Legge sulla Banca nazionale. Entro i limiti consentiti dalla LBN, la Banca nazionale adotta tuttavia le disposizioni del diritto azionario. Ciò vale in particolare per il divieto della rappresentanza da parte di un membro di un organo della società e da parte di un depositario, nonché per i requisiti e le facoltà della rappresentanza indipendente.

1.2 AZIONISTE E AZIONISTI

La Banca nazionale ha un capitale azionario di 25 milioni di franchi, interamente versato, suddiviso in 100 000 azioni nominative del valore nominale unitario di 250 franchi. Le azioni nominative della Banca nazionale sono negoziate presso la Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) nello Swiss Reporting Standard.

Azioni nominative quotate
in borsa

Nel 2024 i Cantoni e le banche cantonali hanno accresciuto lievemente il loro portafoglio di azioni della BNS. A fine anno possedevano quasi il 51% del capitale azionario (2023: 50,9%). Delle rimanenti azioni registrate, che costituivano il 27,0% del capitale azionario (26,9%), 26 739 azioni (26 559) si trovavano in possesso di soggetti privati. Di queste, 16 336 azioni (15 116) sono dotate di diritto di voto. La quota di azioni non iscritte a registro (posizione dispo) è scesa in corso d'anno, passando dal 22,2% al 22,0%.

Rispetto all'anno precedente, il totale delle azioni con diritto di voto è aumentato leggermente. A fine 2024, 26 Cantoni (2023: 26) e 24 banche cantonali (24) detenevano il 75,4% delle azioni con diritto di voto (76,8%). I diritti di voto dei soggetti privati sono saliti dal 22,8% al 24,2%. La Confederazione non è azionista della Banca nazionale.

Gli azionisti principali erano il Cantone di Berna con il 6,63% del capitale azionario (6630 azioni), il Cantone di Zurigo con il 5,23% (5233 azioni), Theo Siegert, Düsseldorf, con il 5,01% (5010 azioni), il Cantone di Vaud con il 3,40% (3401 azioni) e il Cantone di San Gallo con il 3,00% (3002 azioni).

Nel 2024 nessun membro del Consiglio di banca deteneva azioni della Banca nazionale. Il Codice di condotta per i membri del Consiglio di banca vieta espressamente a questi ultimi di detenere azioni della BNS.

Diritti dell'azionariato I diritti di azioniste e azionisti sono definiti dalla LBN; le disposizioni del diritto azionario trovano applicazione solo in via suppletiva. Poiché la Banca nazionale assolve un mandato pubblico ed è amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione, tali diritti sono limitati rispetto a quelli di una società anonima di diritto privato. Azioniste e azionisti non appartenenti al settore pubblico dispongono al massimo di 100 voti. Il dividendo non può superare il 6% del capitale azionario; la parte restante dell'utile di bilancio ripartibile è destinata per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni.

Prima di essere presentati all'Assemblea generale per la ratifica, il rapporto annuale e il consuntivo annuale devono essere approvati dal Consiglio federale. Derogano al diritto azionario anche altre disposizioni relative alla convocazione, all'ordine del giorno e alle decisioni dell'Assemblea generale. L'iscrizione di punti all'ordine del giorno con relative proposte deve essere sottoscritta da almeno 20 fra azioniste e azionisti e presentata per tempo in forma scritta al, o alla, presidente del Consiglio di banca prima dell'invio della convocazione.

Comunicazioni all'azionariato Le comunicazioni avvengono di norma mediante lettera inviata agli indirizzi iscritti nel registro delle azioni e mediante un'unica pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Non viene fornita alcuna informazione che non sia divulgata anche pubblicamente.

Rappresentante indipendente Istruzioni e procure destinate al, o alla, rappresentante indipendente possono essere trasmesse per posta, in formato cartaceo o elettronico.

1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dipartimenti La Banca nazionale ha due sedi, una a Berna e l'altra a Zurigo, ed è suddivisa in tre dipartimenti. Le unità organizzative del 1° e del 3° dipartimento si trovano principalmente a Zurigo, quelle del 2° dipartimento principalmente a Berna. Ciascun dipartimento è diretto da un membro della Direzione generale e può contare fino a due membri supplenti della Direzione generale.

Succursale La succursale di Singapore permette alla Banca nazionale di gestire in modo efficiente la componente Asia-Pacifico delle riserve valutarie e coadiuva l'attuazione della politica monetaria. La presenza in loco consente inoltre l'attenta osservazione e analisi degli sviluppi sui mercati finanziari e contribuisce alla comprensione delle condizioni economiche e di mercato nell'area.

La funzione di osservatorio dell'evoluzione economica e di canale di comunicazione della politica monetaria della Banca nazionale a livello regionale è svolta dalle delegate e dai delegati alle relazioni economiche regionali. Pertanto, la Banca nazionale dispone di rappresentanze presso le sedi di Berna e Zurigo, nonché a Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano e San Gallo. Le delegate e i delegati sono assistiti dai Comitati consultivi economici regionali, i quali intrattengono con i primi uno scambio regolare di informazioni e formulano una valutazione, ad uso della Direzione generale, sulla situazione economica e sulle ripercussioni della politica monetaria nelle rispettive regioni.

Rappresentanze

Per il ritiro e l'emissione di banconote e monete la Banca nazionale si avvale inoltre di 13 agenzie, gestite da banche cantonali.

Agenzie

1.4 ORGANI E COMPETENZE

Gli organi della Banca nazionale sono l'Assemblea generale, il Consiglio di banca, la Direzione generale e l'Organo di revisione. La composizione degli organi è indicata a pag. 215 seg.

L'Assemblea generale elegge cinque degli undici membri del Consiglio di banca e designa l'Organo di revisione; i membri del Consiglio di banca sono eletti mediante votazioni singole. L'Assemblea generale approva il rapporto annuale e il consuntivo annuale e decide circa il discarico da concedere al Consiglio di banca. Nel quadro della destinazione dell'utile di esercizio essa stabilisce inoltre l'ammontare del dividendo, il quale non può tuttavia eccedere il 6% del capitale azionario.

Assemblea generale

Il Consiglio di banca è l'organo di vigilanza e di controllo della Banca nazionale. Sei membri sono nominati dal Consiglio federale e i restanti cinque sono eletti dall'Assemblea generale. Al Consiglio federale compete anche la designazione del, o della, presidente e vicepresidente. Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull'attività della Banca nazionale.

Consiglio di banca

I suoi compiti sono stabiliti nell'art. 42 LBN e nell'art. 10 ROrg. In particolare il Consiglio di banca fissa le linee fondamentali dell'organizzazione interna della Banca nazionale (inclusa l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria) e approva il budget e gli accantonamenti per le riserve monetarie (art. 30 LBN). Esso valuta inoltre la gestione del rischio e i principi di allocazione degli investimenti e prende atto delle strategie di impiego delle risorse aziendali.

Al Consiglio di banca spetta il compito di presentare al Consiglio federale le proposte di nomina dei membri della Direzione generale e dei, o delle, loro supplenti e di stabilire in un regolamento la remunerazione dei propri membri nonché quella dei membri della Direzione generale e dei, o delle, loro supplenti. Infine, il Consiglio di banca approva la convenzione sulla distribuzione dell'utile stipulata tra la Banca nazionale e il Dipartimento federale delle finanze, decide sulla veste grafica delle banconote e designa i membri dei Comitati consultivi economici regionali. Non rientra tra le sue attribuzioni la conduzione della politica monetaria, che compete alla Direzione generale.

Attività del Consiglio di banca

Nel 2024 il Consiglio di banca ha tenuto, in compresenza della Direzione generale, sei sedute (una di due giorni in febbraio/marzo e le altre in aprile, giugno, luglio, novembre e dicembre).

Ha preso atto delle dimissioni di Thomas J. Jordan dalla carica di presidente della Direzione generale a fine settembre 2024 e ha proposto al Consiglio federale la nomina di Petra Tschudin a membro della Direzione generale con effetto al 1° ottobre 2024 per la durata residua del mandato 2021-2027.

Con riserva della nomina di Petra Tschudin a membro della Direzione generale da parte del Consiglio federale nonché della decisione del Consiglio federale in merito alla presidenza e alla vicepresidenza della Direzione generale, il Consiglio di banca ha posto a capo del 1° dipartimento Martin Schlegel, del 2° Antoine Martin e del 3° Petra Tschudin. Inoltre ha proceduto all'assegnazione dei membri supplenti della Direzione generale ai tre dipartimenti.

Ha altresì preparato l'Assemblea generale e deciso di proporre alla stessa la rielezione di Vania Alleva, Rajna Gibson Brandon, Romeo Lacher, Christoph Mäder e Angelo Ranaldo in qualità di membri del Consiglio di banca per il mandato 2024-2028. Ha nominato i membri dei suoi comitati per il mandato 2024-2025 e confermato la composizione dei Comitati consultivi economici regionali per il mandato 2024-2028.

Ha anche approvato l'ammontare dell'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie relativo all'esercizio 2024, il conteggio degli attingimenti dal budget 2023, il budget per il 2025, la Relazione finanziaria 2023 sottoposta al Consiglio federale e all'Assemblea generale e, in seconda istanza, il Rapporto di sostenibilità 2023.

Ha inoltre preso atto dello stato di applicazione del catalogo delle funzioni, grazie al quale tutti i ruoli all'interno della BNS sono valutati secondo criteri uniformi, e in tale contesto ha approvato la revisione dei regolamenti relativi al Comitato di verifica e alla Revisione interna. Ha altresì preso atto del Rendiconto 2023 destinato all'Assemblea federale ed esaminato i rapporti dell'Organo di revisione presentati alla sua attenzione e a quella dell'Assemblea generale, oltreché il rapporto annuale della Revisione interna. Ha anche preso atto dei rapporti annuali sui rischi finanziari e operativi, del rapporto annuale sulla compliance, del rapporto di attività 2023 della Cassa pensioni e degli indicatori delle risorse umane 2023.

Il Consiglio di banca ha inoltre tenuto l'incontro annuale dedicato alla politica di investimento e si è occupato della strategia per l'approvvigionamento del contante, del futuro sviluppo della sede di trattamento e logistica del contante di Zurigo e delle questioni legate alla 10^a serie di banconote.

Altre tematiche sulle quali ha chiesto ragguagli hanno riguardato i progetti inerenti al risanamento del Kaiserhaus e al centro visite della BNS a Berna, le minacce nell'ambito della sicurezza cibernetica legate all'intelligenza artificiale nonché la nuova Legge sulla protezione dei dati.

In seno al Consiglio di banca sono istituiti i comitati di verifica, dei rischi, di remunerazione e di nomina, ciascuno dei quali è composto di tre membri.

**Comitati del Consiglio
di banca**

Il Comitato di verifica coadiuva il Consiglio di banca nella sorveglianza (monitoraggio) del reporting finanziario e controlla le attività dell'Organo di revisione e della Revisione interna. Esso valuta inoltre l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di controllo interno (SCI), in particolare delle procedure per la gestione dei rischi operativi e la conformità a leggi, regolamenti e direttive (compliance).

Il Comitato dei rischi supporta il Consiglio di banca nella sorveglianza (monitoraggio) della gestione del rischio e nella valutazione della governance in atto per l'allocazione degli investimenti. Il Comitato di verifica e il Comitato dei rischi coordinano le proprie attività e cooperano laddove i loro compiti si sovrappongono.

Il Comitato di remunerazione assiste il Consiglio di banca nel definire i principi su cui si fonda la politica retributiva della Banca nazionale e gli sottopone le proposte per la definizione degli stipendi dei membri della Direzione generale e dei, o delle, loro supplenti.

Il Comitato di nomina elabora, all'attenzione del Consiglio di banca, le proposte relative ai membri del Consiglio di banca la cui elezione spetta all'Assemblea generale nonché quelle riguardanti i membri della Direzione generale e i, o le, loro supplenti, che vengono nominati dal Consiglio federale.

Nel 2024 il Comitato di verifica ha tenuto quattro riunioni in compresenza dell'Organo di revisione. Il Comitato dei rischi si è riunito in quattro sedute, il Comitato di remunerazione ne ha svolta una e il Comitato di nomina undici.

Organi di direzione

La Direzione generale è il massimo organo direttivo ed esecutivo. I suoi tre membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di banca per un mandato di sei anni. Alla Direzione generale competono in particolare la politica monetaria, la strategia di investimento degli attivi, il contributo alla stabilità del sistema finanziario e la cooperazione monetaria internazionale.

La Direzione generale allargata è costituita dai membri della Direzione generale e dai, o dalle, loro supplenti e definisce le linee guida strategiche per la gestione aziendale.

La pianificazione e l'attuazione di queste linee guida spettano al Collegio supplenti che assicura il coordinamento di tutte le attività aziendali aventi una portata interdipartimentale.

Organo di revisione

L'Organo di revisione verifica se la contabilità, il consuntivo annuale e la proposta di destinazione dell'utile di bilancio soddisfano i requisiti legali; a tal fine ha il diritto di prendere visione in qualsiasi momento dell'attività della Banca nazionale. Esso è designato dall'Assemblea generale per la durata di un anno. Le revisioni devono essere eseguite da personale specializzato con particolari qualifiche professionali, di cui all'art. 727b CO, che sia indipendente dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale e da azioniste e azionisti rilevanti.

Dal 2015 l'Organo di revisione della Banca nazionale è KPMG SA; l'Assemblea generale ne ha confermato la nomina anche per il periodo amministrativo 2024-2025 e dall'Assemblea generale del 2022 è Erich Schärli a svolgere la funzione di revisore responsabile. La rotazione della persona in carica è avvenuta conformemente alle disposizioni sulla durata del mandato del Codice delle obbligazioni, secondo cui tale rotazione deve avere luogo al più tardi dopo sette anni. L'onorario annuo per la revisione dell'esercizio 2024 è ammontato a 0,3 milioni di franchi (2023: 0,3 mio). Inoltre, nell'anno in esame KPMG SA ha prestato servizi in relazione al reporting sulla sostenibilità per un importo di circa 40 000 franchi (2023: circa 30 000).

1.5 RELAZIONE SULLE RETRIBUZIONI

Per la remunerazione dei suoi membri e di quelli della Direzione generale allargata il Consiglio di banca deve attenersi, per analogia, ai principi stabiliti per «la remunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e stabilimenti della Confederazione» (art. 6a Legge sul personale federale). Il Consiglio di banca ha fissato i principi su cui si basano le remunerazioni nel Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione del 14 maggio 2004 (Regolamento sulle remunerazioni).

Retribuzioni

Per le remunerazioni e le indennità versate nell'esercizio in esame si rimanda alle tabelle a pag. 195 seg.

La remunerazione dei membri del Consiglio di banca comprende un compenso fisso annuo nonché indennità giornaliera per compiti speciali e le sedute dei comitati. Le sedute di comitato che si svolgono alla stessa data di quelle del Consiglio di banca non prevedono alcun emolumento.

Consiglio di banca

La remunerazione dei membri della Direzione generale allargata si compone di uno stipendio e di un rimborso forfettario delle spese di rappresentanza. Essa si allinea alle remunerazioni usuali presso altre istituzioni del settore finanziario di dimensioni e complessità analoghe e presso grandi aziende della Confederazione.

Organi di direzione

Informazioni sulla remunerazione dei membri dei Comitati consultivi economici regionali si trovano a pag. 195.

Comitati consultivi economici regionali

Indennità di buonuscita e indennità per le limitazioni all'esercizio di attività lucrative

La Banca nazionale non versa alcuna indennità di buonuscita ai membri del Consiglio di banca. Per i membri della Direzione generale e i, o le, loro supplenti, il Regolamento della Direzione generale prevede, al termine del mandato, una proroga del rapporto di lavoro della durata di sei mesi, durante i quali la persona è esonerata dallo svolgimento delle sue attività («cooling off period»). Il versamento dello stipendio durante il suddetto periodo costituisce un'indennità per le limitazioni cui i membri della Direzione generale allargata devono sottostare in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con la Banca nazionale. In caso di mancato rinnovo o revoca del mandato di un membro della Direzione generale allargata, il Consiglio di banca può disporre il versamento di un'indennità di buonuscita pari al massimo a un anno di stipendio. La stessa regola viene applicata quando il licenziamento o il pensionamento di un membro della Direzione generale allargata avviene nell'interesse della Banca nazionale.

1.6 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEL RISCHIO

Finalità

Il Sistema di controllo interno (SCI) abbraccia l'insieme delle strutture e delle procedure di controllo che assicurano il corretto funzionamento dell'azienda e coadiuvano il conseguimento dei suoi obiettivi gestionali.

L'SCI contribuisce in maniera determinante a garantire l'osservanza delle disposizioni legali e delle direttive interne e a salvaguardare il patrimonio dell'azienda. Esso è finalizzato a evitare e individuare errori e irregolarità nonché ad assicurare la correttezza e completezza delle scritture contabili così come la tempestività e attendibilità del reporting. Inoltre, l'SCI consente di gestire i rischi adeguatamente ed efficacemente a livello dell'intera banca.

Elementi

L'SCI comprende la gestione dei rischi finanziari, operativi e di compliance nonché di quelli legati al reporting finanziario.

Nei rischi finanziari, che derivano dall'adempimento del mandato legale affidato alla Banca nazionale, rientrano il rischio di mercato, il rischio di credito, il rischio paese e il rischio di liquidità. I rischi operativi e di compliance concernono eventuali danni a persone, perdite finanziarie e danni alla reputazione risultanti da procedure operative inadeguate, rapporti incorretti, mancanza o inosservanza di prescrizioni e regole di condotta, insufficiente sorveglianza, guasti tecnici o influssi esterni.

La struttura dell'SCI della Banca nazionale segue il modello delle tre linee, che consistono rispettivamente nelle unità operative, nelle istanze di sorveglianza dei rischi e nella Revisione interna.

Organizzazione

La prima linea è costituita dalle unità operative che sono responsabili della gestione del rischio. Le direzioni dei dipartimenti assicurano nelle unità organizzative (UO) di loro pertinenza l'applicazione delle direttive sui rischi emanate dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale allargata e dal Collegio supplenti. La prima linea definisce la propria struttura organizzativa e le procedure interne in modo tale da assolvere i compiti affidatili in maniera efficiente ed efficace e raggiungere gli obiettivi prefissati. Stabilisce pertanto obiettivi operativi e misure di controllo per la gestione dei rischi a cui è esposta nell'esercizio delle sue attività.

Prima linea

La seconda linea è responsabile della sorveglianza dei rischi. Le unità competenti offrono anche consulenza e supporto a quelle operative in merito alla gestione dei rispettivi rischi.

Seconda linea

I rischi finanziari relativi agli investimenti sono sottoposti alla sorveglianza dell'UO Gestione del rischio, la quale elabora direttive e fissa limiti finalizzati al rispetto della strategia di investimento e ne verifica l'osservanza. La Direzione generale vaglia ogni trimestre i rapporti sull'attività di investimento e sulla gestione del rischio. I rapporti della suddetta unità sono discussi in seno al Comitato dei rischi del Consiglio di banca, mentre il rapporto annuale sui rischi è esaminato inoltre dall'intero Consiglio di banca. Maggiori particolari sul processo di investimento e di controllo del rischio in ordine agli attivi finanziari si trovano nel capitolo 5 del Rendiconto. Qualora necessario, la direzione dell'UO Gestione del rischio può informare direttamente anche il, o la, presidente della Direzione generale e il, o la, presidente del Comitato dei rischi.

I rischi operativi, in cui rientrano in particolare quelli inerenti alla sicurezza cibernetica e delle informazioni, alla gestione della continuità operativa e alla sicurezza operativa, sono posti sotto la sorveglianza dell'UO Rischi operativi e sicurezza. La gestione e il controllo di tali rischi competono al Collegio supplenti, che predispone le relative direttive, è responsabile della loro implementazione e osservanza a livello dell'intera istituzione e assicura il reporting alla Direzione generale allargata. Il Comitato di verifica esamina il rapporto annuale sulla gestione dei rischi prima che venga sottoposto al Consiglio di banca. Il Comitato dei rischi condivide con il Comitato di verifica la supervisione dei rischi operativi connessi con l'attività di investimento.

La sorveglianza sui *rischi di compliance* è di responsabilità dell'UO Compliance e, in caso di sovrapposizione con i rischi operativi, anche dell'UO Rischi operativi e sicurezza. L'UO Compliance offre consulenza e supporto alle direzioni dei dipartimenti, alle funzioni di linea e al personale nella gestione dei rischi di compliance, ivi compreso il tema della protezione dei dati. Essa monitora l'adeguatezza e il rispetto delle prescrizioni e delle regole di condotta e riferisce sui rischi di compliance derivanti dalla loro inosservanza. Gestisce inoltre una piattaforma di segnalazione elettronica tramite la quale collaboratori e collaboratrici possono comunicare eventuali irregolarità. Qualora lo ritenga necessario, l'UO Compliance può, nell'ambito dei suoi compiti, rivolgersi in ogni momento al, o alla, presidente del Comitato di verifica oppure al, o alla, presidente del Consiglio di banca. L'UO Compliance presenta annualmente agli organi di direzione, al Comitato di verifica e al Consiglio di Banca un rapporto sulla sua attività.

Terza linea

La terza linea è rappresentata dalla Revisione interna, strumento indipendente del Consiglio di banca e degli organi di direzione per la sorveglianza e il controllo delle attività della BNS. Essa è subordinata al Comitato di verifica del Consiglio di banca che, nel quadro della sua funzione di vigilanza, definisce il mandato e l'orientamento della Revisione interna. Al fine di assolvere il proprio compito, la Revisione interna presta servizi di verifica e consulenza indipendenti, obiettivi e incentrati sui rischi. In tale contesto valuta l'efficacia della gestione del rischio nonché dei processi interni di gestione, di controllo e di governance, contribuendo al loro miglioramento. La Revisione interna opera indipendentemente dai processi operativi quotidiani. È imparziale, obiettiva, libera da influenze esterne ed evita conflitti di interesse che potrebbero ripercuotersi, fra l'altro, sulla scelta delle verifiche, sulla definizione degli obiettivi e delle procedure di revisione nonché sui tempi o sul contenuto delle relative relazioni. La Revisione interna trasmette almeno a cadenza semestrale agli organi di direzione e al Comitato di verifica del Consiglio di banca i risultati dei propri controlli.

La seguente tabella sintetizza l'organizzazione della gestione del rischio presso la Banca nazionale:

ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO NELL'SCI DELLA BANCA NAZIONALE

	Direttive	Gestione dei rischi (prima linea)	Sorveglianza indipendente (seconda linea)	Organi di vigilanza del Consiglio di banca
Rischi finanziari	Direzione generale	Unità operative	UO Gestione del rischio	Comitato dei rischi
Rischi operativi	Direzione generale allargata Collegio supplenti	Unità operative	UO Rischi operativi e sicurezza	Comitato di verifica Comitato dei rischi
Rischi di compliance	Consiglio di banca Direzione generale allargata Collegio supplenti	Unità operative	UO Compliance UO Rischi operativi e sicurezza	Comitato di verifica
Verifica da parte della Revisione interna (terza linea)				

La Banca nazionale dispone di estesi meccanismi di controllo per prevenire o individuare tempestivamente eventuali errori nell'ambito del reporting finanziario (impostazione, tenuta e redazione dei conti), assicurando così la corretta rappresentazione della sua situazione. Posto sotto la responsabilità dell'UO Contabilità, l'SCI per le procedure di reporting finanziario ingloba tutti i controlli effettuati a questo fine.

SCI per il reporting finanziario

Il Consiglio di banca, e in particolare il Comitato di verifica e il Comitato dei rischi, valutano l'adeguatezza e l'efficacia dell'SCI e accertano che siano garantite la sicurezza e l'integrità dei processi operativi.

La Direzione generale emana le Direttive sulla politica di investimento della Banca nazionale svizzera, fissa ogni anno la strategia di allocazione degli attivi e determina in tal modo i limiti posti ai connessi rischi finanziari.

La Direzione generale allargata approva le strategie per la conduzione aziendale e si assume la responsabilità della gestione dei rischi operativi e di compliance definendo le linee guida in questo ambito.

Il Collegio supplenti vara le disposizioni riguardanti l'SCI e ne garantisce il rispetto. A tale scopo emana direttive e linee guida per la gestione operativa.

1.7 EMBARGO SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE

Ai collaboratori e alle collaboratrici della BNS che partecipano alle decisioni di politica monetaria o le preparano è fatto divieto di attuare decisioni relative a investimenti finanziari di natura privata, ad eccezione delle operazioni a favore di istituzioni previdenziali, come minimo durante le tre settimane precedenti un esame ordinario della situazione economica e monetaria e fino a un giorno dopo la pubblicazione della decisione di politica monetaria.

1.8 INFORMAZIONI ADDIZIONALI: RINVII

Ulteriori informazioni relative al governo societario sono riportate in altri passaggi del presente Rapporto di gestione, sul [sito Internet della Banca nazionale](#), nella [Legge sulla Banca nazionale \(LBN\)](#), nel [Regolamento di organizzazione \(ROrg\)](#) e nei seguenti altri documenti:

LBN (RS 951.11)	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Costituzione e leggi
ROrg (RS 951.153)	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Azionariato	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ La Banca nazionale come società anonima
Diritti di partecipazione	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ La Banca nazionale come società anonima/ Assemblea generale 2025
Iscrizione nel registro delle azioni	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ La Banca nazionale come società anonima/ Assemblea generale 2025
Quorum statuari	Art.38 LBN; art.9 ROrg
Assemblea generale	Artt.34-38 LBN; artt.8-9 ROrg
Regolamento sul riconoscimento e la rappresentanza di azioniste e azionisti della Banca nazionale svizzera	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Consiglio di banca	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca della BNS
Membri	Rapporto di gestione, pag.215
Nazionalità	Art.40 LBN
Relazioni di interesse	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca della BNS/Composizione del Consiglio di banca/Membri del Consiglio di banca
Nomina/elezione e durata del mandato	Art.39 LBN
Prima e ultima nomina/elezione	Rapporto di gestione, pag.215
Struttura organizzativa interna	Art.10 segg. ROrg
Comitati	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca della BNS/Comitati del Consiglio di banca
Regolamenti: Comitato di verifica Comitato dei rischi Comitato di remunerazione Comitato di nomina	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione della Banca nazionale svizzera (Regolamento sulle remunerazioni)	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti

Delimitazione delle competenze	Art. 42 LBN; art. 10 segg. ROrg
Sistema di controllo interno	Rapporto di gestione, pag. 144 segg.; art. 10 segg. ROrg
Remunerazioni	Rapporto di gestione, pag. 195
Codice di condotta	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Organi di direzione	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/Organi di vigilanza e di direzione/Direzione generale della BNS e Direzione generale allargata
Membri	Rapporto di gestione, pag. 216
Relazioni di interesse	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/Organi di vigilanza e di direzione/Direzione generale della BNS e Direzione generale allargata
Nomina e durata del mandato	Art. 43 LBN
Struttura organizzativa interna	Artt. 18-24 ROrg
Regolamento concernente il mandato e il rapporto di lavoro dei membri e dei membri supplenti della Direzione generale della Banca nazionale svizzera (Regolamento della Direzione generale)	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione della Banca nazionale svizzera (Regolamento sulle remunerazioni)	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Regolamento concernente gli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie di natura privata dei membri degli organi di direzione	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Regolamento concernente doni, inviti e altri omaggi di terzi ai membri della Direzione generale allargata	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Legge sul personale federale	www.admin.ch, Diritto federale/Raccolta sistematica/Diritto nazionale/1 Stato – Popolo – Autorità/17 Autorità federali/172.220 Rapporto di lavoro/172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
Remunerazioni	Rapporto di gestione, pag. 196
Codice di condotta	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti

Collaboratori e collaboratrici	
Carta dei valori	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Codice di condotta	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Direttiva sugli investimenti finanziari e sulle operazioni finanziarie di natura privata	(Solo in francese, tedesco e inglese) www.snb.ch , La BNS/Organisation/ Fondements juridiques/Directives et règlements
Principi relativi agli acquisti	www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Organo di revisione	
Nomina e requisiti	Art. 47 LBN
Compiti	Art. 48 LBN
Politica di informazione	Rapporto di gestione, pagg. 138, 222 seg.; informazioni per l'azionariato della BNS: www.snb.ch , La BNS/Organizzazione/ La Banca nazionale come società anonima/ Comunicazioni ad hoc e servizio di messaggistica
Struttura societaria e azionariato	Rapporto di gestione, pagg. 136 segg., 189 seg.
Sede	Art. 3 cpv. 1 LBN
Simbolo/Codice ISIN	SNBN/CH0001319265
Struttura del capitale	Rapporto di gestione, pag. 189
Criteri contabili	Rapporto di gestione, pag. 170

2

Risorse

Organizzazione

2.1 EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I dipartimenti sono composti da aree e da unità organizzative direttamente subordinate alla direzione del dipartimento. Le aree abbracciano estesi settori specialistici di cui si occupano più unità organizzative (UO).

Il 1° dipartimento è costituito dalle aree Segretariato generale, Questioni economiche, Cooperazione monetaria internazionale e Statistica. Sono inoltre subordinate alla direzione del dipartimento le UO Comunicazione, Questioni giuridiche, Compliance, Risorse umane nonché Immobili e servizi tecnici. La Revisione interna dipende sul piano amministrativo dal 1° dipartimento.

Del 2° dipartimento fanno parte, oltre alle due aree Stabilità finanziaria e Banconote e monete, anche quattro UO direttamente subordinate alla direzione del dipartimento: Contabilità, Controlling, Gestione del rischio e Rischi operativi e sicurezza.

Con effetto al 1° aprile 2025 l'area Stabilità finanziaria sarà riorganizzata in modo da affinarne e consolidarne l'orientamento strategico in considerazione dell'accresciuta complessità dei mercati finanziari e degli ambiti in cui opera. Essa sarà composta dalle cinque UO Sorveglianza e regolamentazione infrastrutture del mercato finanziario, Rischi sistemici e politica macroprudenziale, Assicurazione e sostegno di liquidità, Monitoraggio e regolamentazione banche, Stress Testing e Data Science.

Il 3° dipartimento è costituito dalle quattro aree Mercato monetario e dei cambi, Asset Management, Operazioni bancarie e Informatica nonché dall'UO Singapore, direttamente subordinata alla direzione del dipartimento.

La struttura organizzativa è rappresentata a pag. 220 seg.

La BNS deve adempiere i propri compiti sempre in maniera efficace ed efficiente in un contesto mutevole. Perciò, gli organi di direzione assicurano che l'organizzazione rimanga adattabile in relazione a prestazioni, personale e processi. Gli strumenti più rilevanti in tal senso sono la gestione delle risorse e delle prestazioni, la pianificazione del portafoglio progetti nonché l'allestimento del budget.

2.2 PERSONALE

A fine 2024 l'organico della Banca nazionale era costituito da 1015 fra collaboratori e collaboratrici. In termini di posti di lavoro a tempo pieno il numero degli effettivi è aumentato a 927,0 unità, ovvero dell'1,9%. La Banca nazionale impiegava inoltre 21 persone in formazione professionale e 52 fra stagiste e stagisti (47,8 posti di lavoro a tempo pieno). La media annua dei posti di lavoro a tempo pieno è stata di 918,1 unità. Nel 2024 il tasso di fluttuazione complessivo è salito di 1,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente, attestandosi al 6,2%. La fluttuazione netta (esclusi pensionamenti e decessi) è cresciuta di 1,0 punti percentuali al 3,4%.

Effettivi

L'andamento dell'organico è conforme al piano di gestione a medio termine delle risorse e delle prestazioni approvato dal Consiglio di banca.

Tramite la sua strategia per le risorse umane, la Banca nazionale si assicura di disporre in ogni tempo del numero necessario di collaboratori e collaboratrici dotati delle capacità richieste che le permettano di assolvere al meglio il proprio mandato. La BNS si considera una «learning organisation». La sua strategia per le risorse umane è dunque orientata al perfezionamento costante delle competenze del personale, dei processi e degli strumenti.

La BNS è convinta che la diversità sia di sostegno all'adempimento del suo mandato e che, al contempo, la renda più attrattiva come datrice di lavoro. Perciò crea condizioni quadro che promuovano il senso di appartenenza all'istituzione e che consentano a tutti i collaboratori e a tutte le collaboratrici di lavorare con impegno e in modo efficace ai fini degli obiettivi prestazionali.

Ulteriori dati e informazioni a questo riguardo sono disponibili nel capitolo «Collaboratori e collaboratrici» del Rapporto di sostenibilità 2024.

La Banca nazionale si impegna per garantire la parità retributiva. In ragione dei risultati emersi dall'analisi della parità salariale, prescritta dalla legge e condotta nel 2021, la BNS ha ricevuto il sigillo di qualità «We Pay Fair» del Competence Centre for Diversity and Inclusion (CCDI-FIM) dell'Università di San Gallo (HSG) e quello del Servizio di partenariato sociale per la parità salariale nel settore bancario (SP-Pssb). La Banca nazionale continuerà a svolgere regolarmente analisi interne al fine di assicurare l'uguaglianza retributiva anche a lungo termine.

Rispetto della parità salariale

2.3 IMMOBILI

A Berna e Zurigo la Banca nazionale possiede immobili destinati a uso proprio che sono amministrati in base a una strategia a lungo termine. Su tale sfondo, da inizio 2015 vengono eseguiti vasti interventi edilizi alla sede di Berna.

Progetto di ristrutturazione del Kaiserhaus

I sei edifici del Kaiserhaus a Berna (Marktgasse 37-41 e Amthausgasse 22-26) sono da alcuni anni oggetto di profondi lavori di risanamento e modernizzazione nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei monumenti storici. Al termine, il Kaiserhaus diverrà un luogo di incontro aperto al pubblico che ospiterà – oltre ai locali ad uso della Banca nazionale – servizi di ristorazione, attività di commercio al dettaglio e il centro visite della BNS dedicato al tema del denaro. L'inaugurazione è prevista per la primavera del 2026.

2.4 INFORMATICA

Esercizio

Nel 2024 è stata assicurata l'affidabilità e stabilità dei sistemi e delle applicazioni interni. Sporadicamente si sono verificate disfunzioni tecniche che sono state risolte nel giro di poco tempo.

Progetti

In vista del crescente impiego di applicazioni software basate su cloud sono state introdotte estese direttive e disposizioni per l'integrazione sicura di tali servizi. Inoltre, in seguito a una fase di pianificazione e di test di ampia portata, sono state gradualmente introdotte applicazioni Microsoft 365 basate su cloud per le attività Office, collaborative e comunicative.

A maggiore tutela dei dispositivi terminali e dei server si è inoltre proceduto alla valutazione e implementazione di soluzioni software per un ulteriore potenziamento della sicurezza endpoint.

Per ridurre i rischi provenienti da applicazioni per l'analisi dei dati, programmate e gestite sempre più da personale specializzato in data science esterno all'area Informatica, sono stati ripensati processi e responsabilità e approntati adeguati strumenti di ausilio.

3

Cambiamenti nella composizione degli organi

Il 26 aprile 2024 l'Assemblea generale ha rieletto Vania Alleva, Rajna Gibson Brandon, Romeo Lacher, Christoph Mäder e Angelo Ranaldo a membri del Consiglio di banca per il mandato 2024-2028.

Consiglio di banca

Romeo Lacher, vicepresidente del Consiglio di banca, ha deciso di dimettersi da quest'ultimo con effetto alla data dell'Assemblea generale del 25 aprile 2025. Nel 2021 era stato eletto dall'Assemblea generale a membro del Consiglio di banca e da allora ha ricoperto la carica di vicepresidente. Dalla sua entrata in servizio ha inoltre rivestito il ruolo di presidente del Comitato di remunerazione e di membro del Comitato di nomina. La Banca nazionale lo ringrazia per il grande impegno e i preziosi servizi resi all'istituzione.

L'elezione del membro successore di Romeo Lacher spetta all'Assemblea generale.

Il 26 aprile 2024 l'Assemblea generale ha designato KPMG SA come Organo di revisione per il periodo amministrativo 2024-2025 e Erich Schärli quale revisore responsabile.

Organo di revisione

Thomas J. Jordan si è dimesso dalla carica di presidente della Direzione generale a fine settembre 2024. Era entrato al servizio della Banca nazionale nel 1997, nell'unità organizzativa Ricerca. Con effetto a metà 2004 era stato nominato dal Consiglio federale membro supplente della Direzione generale. Nel maggio 2007, sempre in seguito a nomina del Consiglio federale, era divenuto membro della Direzione generale, dapprima alla guida del 3° dipartimento e poi, a inizio 2010, a capo del 2° dipartimento in qualità di vicepresidente della Direzione generale. Nell'aprile 2012 è stato nominato presidente della Direzione generale.

Direzione generale

Durante gli anni della sua presidenza alla BNS, la Svizzera è stata esposta a una serie storicamente eccezionale di crisi internazionali. La Banca nazionale ha dovuto ricorrere a misure di politica monetaria di ampia portata per poter assolvere il proprio mandato in un contesto difficile. Nello specifico ha abolito il cambio minimo, e con l'introduzione del tasso di interesse negativo nonché l'istituzione dello schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 si è mossa in un territorio ancora inesplorato sotto il profilo della politica monetaria. Anche quando l'inflazione è fortemente aumentata a livello globale, la Banca nazionale è riuscita a preservare la stabilità dei prezzi in Svizzera. Inoltre, ha contribuito in maniera decisiva alla risoluzione della crisi di Credit Suisse, permettendo di evitare una crisi finanziaria con gravi ripercussioni. Thomas J. Jordan ha affrontato la totalità di queste sfide con dedizione esemplare e si è incessantemente speso per il mantenimento sia dell'indipendenza della Banca nazionale sia del suo mandato.

Il Consiglio di banca e la Direzione generale lo ringraziano per il pluriennale e straordinario impegno profuso nell'interesse di una politica monetaria votata alla stabilità, nonché per gli eccellenti servizi resi alla Banca nazionale e al Paese.

In occasione della seduta del 26 giugno 2024 il Consiglio federale ha nominato Martin Schlegel, che dall'agosto 2022 era vicepresidente della Direzione generale, nuovo presidente della Direzione generale della Banca nazionale. Egli è quindi subentrato a Thomas J. Jordan, ricoprendo tale carica dal 1° ottobre 2024 e assumendo la conduzione del 1° dipartimento a Zurigo.

Il Consiglio federale ha inoltre nominato Antoine Martin, che dal gennaio 2024 era membro della Direzione generale e capo del 3° dipartimento, vicepresidente della Direzione generale con effetto alla stessa data. Egli ha dunque assunto la guida del 2° dipartimento a Berna.

Il Consiglio federale ha altresì nominato Petra Tschudin, che dall'agosto 2022 era membro supplente della Direzione generale, nuovo membro della Direzione generale. Ha preso servizio in veste di capo del 3° dipartimento a Zurigo, anch'ella il 1° ottobre 2024.

Direzione generale allargata

Il Consiglio di banca ha approvato l'assegnazione dei membri supplenti della Direzione generale ai tre dipartimenti come di seguito riportato:

- Rosemarie Schlup: 1° dipartimento
(nuovo membro, dal 1° settembre 2024);
- Attilio Zanetti: 1° dipartimento
(nessun cambiamento);
- Sébastien Kraenzlin: 2° dipartimento
(nuovo membro, dal 1° aprile 2024);
- Thomas Moser: 3° dipartimento
(nessun cambiamento).

4.1 RISULTATO DI ESERCIZIO

Per l'esercizio 2024 la Banca nazionale ha presentato un utile di 80,7 miliardi di franchi (2023: perdita di 3,2 mdi).

Sommario

L'utile sulle posizioni in valuta estera è ammontato a 67,3 miliardi di franchi. Sulle disponibilità in oro è risultata una plusvalenza di 21,2 miliardi di franchi. La perdita sulle posizioni in franchi si è attestata a 7,4 miliardi di franchi. Le spese operative sono state pari a 0,4 miliardi di franchi.

Per l'esercizio trascorso, la Banca nazionale ha fissato a 11,6 miliardi di franchi l'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie. Tenuto conto della riserva per future ripartizioni negativa di 53,2 miliardi di franchi, risulta un utile di bilancio di 15,9 miliardi di franchi, che consente il versamento di un dividendo nella misura massima stabilita per legge di 15 franchi per azione, nonché l'assegnazione di complessivi 3 miliardi di franchi alla Confederazione e ai Cantoni a titolo di distribuzione dell'utile. Detto ammontare di complessivi 3 miliardi di franchi viene distribuito ai sensi della convenzione tra il Dipartimento federale delle finanze e la BNS del 29 gennaio 2021 ed è ripartito per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni. Dopo tali versamenti, la riserva per future ripartizioni ammonterà a 12,9 miliardi di franchi.

A fine 2024 il prezzo di un chilogrammo di oro era pari a 76 011 franchi e quindi superiore del 36,7% a quello di fine 2023 (55 593 franchi). Sulle disponibilità in oro, a fronte di una quantità invariata di 1040 tonnellate, è risultata una plusvalenza di 21,2 miliardi di franchi (2023: 1,7 mdi).

Plusvalenza sulle disponibilità in oro

L'utile sulle posizioni in valuta estera si è situato complessivamente a 67,3 miliardi di franchi (2023: 4,0 mdi). I proventi per interessi e i dividendi sono ammontati rispettivamente a 11,4 miliardi e a 3,1 miliardi di franchi, cui si sono contrapposti oneri per interessi per 1,0 miliardi di franchi. Mentre su titoli e strumenti di debito è risultata una minusvalenza di 0,2 miliardi di franchi, titoli e strumenti di capitale hanno registrato una plusvalenza di 29,3 miliardi di franchi. Le plusvalenze di cambio si sono attestate complessivamente a 24,7 miliardi di franchi.

Utile sulle posizioni in valuta estera

**Perdita sulle posizioni
in franchi**

La perdita sulle posizioni in franchi è ammontata complessivamente a 7,4 miliardi di franchi (2023: 8,5 mdi). Tale risultato è riconducibile principalmente agli interessi applicati agli averi a vista sui conti giro per un importo di 5,9 miliardi di franchi. Ulteriori oneri per interessi, pari a 1,7 miliardi di franchi, sono derivati dalle operazioni per l'assorbimento di liquidità. La BNS sottrae liquidità eseguendo operazioni pronti contro termine ed emettendo titoli di debito propri. I proventi per interessi sui prestiti garantiti sono ammontati a 0,2 miliardi di franchi.

Spese operative

Le spese operative comprendono gli oneri per banconote, le spese per il personale e di esercizio, nonché l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali. Nel 2024 sono ammontate a 430,8 milioni di franchi (2023: 418,6 mio).

Prospettive

Il risultato di esercizio della Banca nazionale dipende prevalentemente dall'andamento dei mercati dell'oro, dei cambi e dei capitali. Sono pertanto da attendersi oscillazioni molto forti dei risultati trimestrali e annuali. A causa dell'elevata volatilità dei risultati di esercizio della Banca nazionale non è da escludersi che in determinati anni la distribuzione dell'utile possa avvenire solo in misura ridotta o debba essere interamente sospesa.

4.2 ACCANTONAMENTI PER LE RISERVE MONETARIE

Conformemente alla Legge sulla Banca nazionale la BNS costituisce accantonamenti, in modo da mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria (art. 30 cpv. 1 LBN). Indipendentemente da questa finalità di finanziamento, gli accantonamenti per le riserve monetarie assolvono una funzione generale di riserva, fungendo quindi da capitale proprio. Essi servono da ammortizzatore contro ogni tipo di rischio di perdita cui è esposta la Banca nazionale. Quest'ultima mira a un bilancio robusto, caratterizzato da un livello di capitale proprio adeguato, in grado di assorbire anche possibili perdite elevate.

Finalità

Nello stabilire l'entità degli accantonamenti per le riserve monetarie, la Banca nazionale si fonda sull'evoluzione dell'economia svizzera (art. 30 cpv. 1 LBN).

Consistenza degli accantonamenti

Per la determinazione dell'attribuzione per un dato esercizio è assunto come parametro il doppio della crescita nominale media del prodotto interno lordo (PIL) degli ultimi cinque anni.

Tuttavia, affinché gli accantonamenti per le riserve monetarie siano sufficientemente alimentati anche nei periodi di bassa crescita nominale del PIL, è attualmente in vigore un'attribuzione annua minima pari al 10% della loro consistenza alla fine dell'esercizio precedente.

Dato che il tasso medio di crescita nominale del PIL negli ultimi cinque anni si è attestato al 3,0%, per l'esercizio 2024 viene applicata l'attribuzione minima del 10%, corrispondente a 11,6 miliardi di franchi (2023: 10,5 mdi). Gli accantonamenti per le riserve monetarie aumenteranno pertanto da 115,8 miliardi a 127,3 miliardi di franchi.

Attribuzione a fronte del risultato di esercizio 2024

Evoluzione degli accantonamenti in un raffronto pluriennale

CONSISTENZA DEGLI ACCANTONAMENTI

	Crescita del PIL in termini nominali in % (media del periodo) ¹	Attribuzione annua in milioni di franchi	Consistenza dopo l'attribuzione in milioni di franchi
2020 ²	1,7 (2014-2018)	7 907,4	86 981,0
2021 ²	1,6 (2015-2019)	8 698,1	95 679,1
2022 ²	0,8 (2016-2020)	9 567,9	105 247,0
2023 ²	1,9 (2017-2021)	10 524,7	115 771,7
2024 ^{2,3}	3,0 (2018-2022)	11 577,2	127 348,9

1 Il tasso medio di crescita del PIL nominale è calcolato in base agli ultimi cinque anni per cui esistono valori definitivi. I valori del PIL sono periodicamente aggiornati. Pertanto, i più recenti tassi di crescita disponibili possono discostarsi dai valori riportati. Ciò non influisce sull'attribuzione.

2 Attribuzione minima pari al 10% della consistenza degli accantonamenti alla fine dell'esercizio precedente.

3 In riferimento all'attribuzione per l'esercizio 2024, cfr. Rendiconto, capitolo 5.4.

Risultato di esercizio ripartibile e utile o perdita di bilancio

L'ammontare residuo del risultato di esercizio dopo l'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie costituisce il risultato di esercizio ripartibile ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 LBN. Insieme alla riserva per future ripartizioni esso rappresenta l'utile o la perdita di bilancio secondo l'art. 31 LBN. Qualora risulti un utile di bilancio, questo è utilizzabile per la distribuzione; nel caso invece di una perdita di bilancio, non vi è alcuna distribuzione.

Per il 2024 il risultato di esercizio ripartibile ammonta a 69,2 miliardi di franchi e l'utile di bilancio a 15,9 miliardi.

4.3 DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO E DELL'UTILE

L'art. 31 cpv. 1 LBN stabilisce che a valere sull'utile di bilancio è versato un dividendo massimo pari al 6% del capitale azionario. La decisione in merito spetta all'Assemblea generale su proposta del Consiglio di banca.

Dividendo

Conformemente all'art. 31 cpv. 2 LBN, l'utile di bilancio della Banca nazionale eccedente l'ammontare del dividendo è distribuito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni.

Distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni

L'importo annuo della distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni è definito in una convenzione stipulata tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la Banca nazionale. In considerazione delle ampie oscillazioni dell'utile della Banca nazionale, la Legge sulla Banca nazionale prevede una stabilizzazione dell'assegnazione a medio termine. Per questo motivo, la convenzione stabilisce un livellamento della distribuzione su più anni e nel bilancio della Banca nazionale è costituita una riserva per future ripartizioni. Tuttavia, a seconda del risultato di esercizio anche quest'ultima può diventare negativa, facendo venire meno la possibilità di una distribuzione.

Convenzione sulla distribuzione dell'utile

La convenzione attualmente in vigore disciplina le ripartizioni dell'utile della Banca nazionale per gli esercizi 2020-2025. Si procede a una distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni in presenza di un utile di bilancio; nel caso di una perdita di bilancio non vi è alcuna distribuzione. Se l'utile di bilancio è inferiore a 10 miliardi di franchi, alla Confederazione e ai Cantoni viene assegnato un importo pari al massimo a 2 miliardi di franchi a condizione che questa distribuzione, dopo la detrazione del dividendo versato alle azioniste e agli azionisti pari al massimo a 1,5 milioni di franchi, non renda negativa la riserva per future ripartizioni. Inoltre, sono previste quattro possibili assegnazioni aggiuntive, ciascuna di 1 miliardo di franchi, cui si procede quando l'utile di bilancio raggiunge 10, 20, 30 o 40 miliardi di franchi. In tal modo la distribuzione annuale alla Confederazione e ai Cantoni può ammontare a un massimo di 6 miliardi di franchi.

Poiché l'utile di bilancio per l'esercizio 2024 supera la soglia di 10 miliardi di franchi, ma è al tempo stesso inferiore a 20 miliardi, dopo l'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie la Banca nazionale versa un importo complessivo di 3 miliardi di franchi alla Confederazione e ai Cantoni.

Distribuzione per l'esercizio 2024

Riserva per future ripartizioni

Oltre agli accantonamenti per le riserve monetarie anche la riserva per future ripartizioni fa parte della componente del capitale proprio destinata all'assorbimento delle perdite. A tale riserva si attribuisce l'ammontare del risultato di esercizio non ripartito oppure si attinge l'importo mancante per la destinazione dell'utile. La riserva per future ripartizioni corrisponde a un utile o a una perdita riportati a nuovo e funge da riserva contro le oscillazioni per consentire, nel medio periodo, una distribuzione annuale costante dell'utile come previsto dalla legge.

La riserva per future ripartizioni, che al netto della destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 presentava un saldo di –53,2 miliardi di franchi, ammonterà, dopo compensazione con il risultato di esercizio ripartibile, a 12,9 miliardi di franchi.

ANDAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DELL'UTILE E DELLA RISERVA PER FUTURE RIPARTIZIONI

in milioni di franchi

	2020	2021	2022	2023	2024 ²
Risultato di esercizio	20 869,6	26 300,0	-132 479,5	-3 184,1	80 729,1
- Attribuzione agli Accantonamenti per le riserve monetarie	-7 907,4	-8 698,1	-9 567,9	-10 524,7	-11 577,2
= Risultato di esercizio ripartibile	12 962,2	17 601,9	-142 047,4	-13 708,8	69 151,9
+ Riserva per future ripartizioni prima della destinazione dell'utile ¹	83 982,4	90 943,1	102 543,5	-39 504,0	-53 212,8
= Utile/perdita di bilancio	96 944,6	108 545,0	-39 504,0	-53 212,8	15 939,1
- Versamento di un dividendo del 6%	-1,5	-1,5	-	-	-1,5
- Distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni	-6 000,0	-6 000,0	-	-	-3 000,0
= Riserva per future ripartizioni dopo la destinazione dell'utile	90 943,1	102 543,5	-39 504,0	-53 212,8	12 937,6

1 Consistenza a fine anno in base ai dati di bilancio.

2 Secondo la destinazione dell'utile.

4.4 EVOLUZIONE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO IN UN RAFFRONTO PLURIENNALE

Qui di seguito è fornita una panoramica dell'evoluzione delle posizioni di bilancio nel corso degli ultimi cinque anni.

Valori di fine anno in milioni di franchi

	2020	2021	2022	2023	2024
Oro	55 747	55 691	56 099	57 818	79 048
Investimenti in valuta estera	910 001	966 202	800 566	677 396	754 159
Posizione di riserva nell'FMI	1 850	2 001	2 137	1 885	1 715
Mezzi di pagamento internazionali	4 364	11 912	11 381	10 902	10 944
Crediti di aiuto monetario	908	908	877	745	1 596
Crediti per operazioni PcT in dollari USA	8 842	2 147	–	–	–
Crediti per operazioni PcT in franchi	550	3 216	–	–	–
Titoli in franchi	4 073	4 032	3 565	3 852	4 028
Prestiti garantiti	11 176	9 202	4 430	40 306	1 492
Immobilizzazioni materiali	438	437	440	451	450
Partecipazioni	134	136	132	130	130
Altre attività	946	892	1 749	1 159	516
Totale dell'attivo	999 028	1 056 776	881 377	794 644	854 078
Banconote in circolazione	89 014	90 685	81 697	76 321	74 172
Conti giro di banche in Svizzera	628 825	651 091	466 923	449 439	420 035
Passività verso la Confederazione	13 755	12 617	16 668	15 398	16 472
Conti giro di banche e istituzioni estere	28 120	28 156	27 584	5 945	11 154
Altre passività a vista	32 161	35 298	27 804	2 143	2 151
Passività per operazioni PcT in franchi	–	–	67 145	61 668	82 550
Titoli di debito propri	–	–	98 169	86 700	70 157
Altre passività a termine	9 027	2 174	–	–	–
Passività in valuta estera	9 573	20 889	16 740	22 859	23 306
Contropartita dei DSP assegnati dall'FMI	4 214	11 325	10 919	10 100	10 312
Altre passività	388	292	1 961	1 487	456
Capitale proprio					
Accantonamenti per le riserve monetarie ¹	79 074	86 981	95 679	105 247	115 772
Capitale azionario	25	25	25	25	25
Riserva per future ripartizioni ¹	83 982	90 943	102 543	–39 504	–53 213
Risultato di esercizio	20 870	26 300	–132 480	–3 184	80 729
Totale del Capitale proprio	183 951	204 249	65 768	62 584	143 313
Totale del passivo	999 028	1 056 776	881 377	794 644	854 078

¹ Prima della destinazione dell'utile, cfr. pag. 168.